COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO

Provincia di Vicenza

C O N S I G L I O C O M U N A L E

Verbale di deliberazione n. 22

Adunanza di Prima convocazione sessione Ordinaria - Seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E SCADENZE TARI ANNO 2023

L'anno duemilaventitre addì ventisei del mese di Aprile alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
MAGNABOSCO DINO	X		FESTUGATO EMANUELE	X	
BILLATO FEDERICO		X	GENTILIN FRANCESCO	X	
BOSCARDIN MARCO	X		MONTANO FRANCESCO		X
CHIARELLO PAMELA	X		PELLIZZARO MIRKA	X	
CRACCO ANNA	X		PIVOTTO MATTEO		X
DAL CERO CHIARA	X		VALENTE STEFANO	X	

Assiste alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Bergamin
Il Sindaco Dino Magnabosco, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
- che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014 ed ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate (IMU – TASI – TARI), disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
- che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, lascia in vigore le disposizioni relative alla TARI dai commi da 641 a 668 della legge 147/2013;
-che il regolamento per la Tari è stato approvato con deliberazione di consiglio comunale in data 30.06.2021 con atto n. 21 ed aggiornato con atto al precedente punto dell'ordine del giorno della presente seduta;

Considerato che la tari:
- opera in sostituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 201/2011, e abrogato dall'articolo 1 comma 704 della legge 147/2013;
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;
- assume natura tributaria;
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 504/1992;

Preso atto:
- che l'art. 1, commi 527-528, della Legge n. 205/2017, ha attribuito all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell'ambito del servizio di gestione rifiuti;
- che tale autorità con deliberazione n. 443/2019 del 31/10/2019 ha approvato il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), apportando molte novità al sistema di costruzione del Piano Economico Finanziario per il periodo 2018-2021 (PEF);
- che con successiva deliberazione n. 363/2021, Arera ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF ;
- che il metodo MTR-2 tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, cosicchè per tale aspetto, resta applicabile il Dpr n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- che sulla base dei criteri previsti dal suddetto decreto restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:
- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- della determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle previste dal D.P.R. n. 158/99;

Tenuto conto, ai fini della determinazione della tariffa:

- che il Comune applica la tariffa secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, già a far data dal 2013;

- che con proposta di delibera in data odierna, al precedente punto dell'ordine del giorno, Il Consiglio Comunale ha preso atto del piano economico finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per il periodo 2023-2025 revisionato infra periodo per l'anno 2023 e validato dal Consiglio di Bacino " Vicenza" con delibera del comitato n. 9 del 13.04.2023;

- che la suddivisione tra parte fissa e variabile risulta essere:

.		importo	Incidenza percentuale
Parte fissa pef	+	205.491,00	
Contributo Miur istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. n.248/2007	-	-2.794,00	
Totale parte fissa		**202.697,00**	**28,25%**
Parte variabile pef	+	514.714,00	
Totale parte variabile		**514.714,00**	**71,75%**
Totale generale		**717.411,00**	**100,00%**

- che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività;

- che il comma 652 dell'articolo 1 della legge, 27.12.2013, n. 147 e ss.mm.ii. così dispone: "omissis "Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27.12.2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1" omissis.... e dato atto che per le categorie non domestiche n. 9, 22, 24 e 27 si sono ridotti del 25% i relativi coefficienti minimi kc e kd di parte fissa e variabile;

Preso atto della ripartizione dei costi fra i due tipi di utenze domestiche e non domestiche basata sui dati della correlativa entrata ruolo Tarsu che si attestano come sotto specificato e precisamente

Utenze domestiche	57,00%
Utenze non domestiche	43,00%
totale	**100,00%**

di talchè la conseguente contribuzione per ciascuna delle due categorie di utenza risulta essere così determinata:

	Quota fissa	Quota variabile	Totale	rapporto
Utenze domestiche	115.537,29	293.386,98	**408.924,27**	57,00%
Utenze non domestiche	87.159,71	221.327,02	**308.486,73**	43,00%
totali	**202.697,00**	**514.714,00**	**717.411,00**	**100,00%**

Dato atto che la nuova piattaforma tribox in dotazione elabora le tariffe tari **(allegata a) e b) alla presente per farne parte integrante e sostanziale)** sulla base del piano finanziario di riferimento per l'anno corrente tenuto conto:

-) dell'applicazione dei coefficienti minimi ka e kb per le utenze domestiche e precisamente:

Utenze domestiche	Ka quota fissa coefficiente al minimo	Kb quota variabile coefficiente al minimo
Nuclei da 1 componente	0,80	0,60
Nuclei da 2 componenti	0,94	1,40
Nuclei da 3 componenti	1,05	1,80
Nuclei da 4 componenti	1,14	2,20
Nuclei da 5 componenti	1,23	2,90
Nuclei da 6 o piu' componenti	1,30	3,40

-) dell'applicazione dei sotto indicati coefficienti kc e kd per le utenze non domestiche e precisamente:

	Categoria di attività	KC quota fissa minimo	KD – quota variabile minimo
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,4000	3,2800
2	Cinematografi e teatri	0,3000	2,5000
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,5100	4,2000
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianto sportivi	0,7600	6,2500
5	Stabilimenti balneari	0,3800	3,1000
6	Esposizioni , autosaloni	0,3400	2,8200
7	Alberghi con ristorante	1,2000	9,8500
8	Alberghi senza ristorante	0,9500	7,7600
9	**Case di cura e riposo kc minimo = 1,0000 kd minimo = 8,20**	**0,7500 con riduzione del 25%**	**6,1500 con riduzione del 25%**
10	Ospedale	1,0700	8,8100
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,0700	8,7800
12	Banche ed istituti di credito	0,5500	4,5000
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	0,9900	8,1500
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,1100	9,0800
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,6000	4,9200
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,0900	8,9000
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,0900	8,9500
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,8200	6,7600
19	Carrozzeria, autofficina ed elettrauto	1,0900	8,9500

20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,3800	3,1300
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,5500	4,5000
22	**Ristoranti, trattorie, pizzerie, mense, pub, birrerie kc minimo = 5,57 kd minimo = 45,67**	**4,1775 con riduzione del 25%**	**34,2520 con riduzione del 25%**
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,8500	39,7800
24	**Bar, caffè, pasticcerie kc minimo = 3,96 kd minimo = 32,44**	**2,9700 con riduzione del 25%**	**24,3300 con riduzione del 25%**
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,0200	16,5500
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,5400	12,6000
27	**Ortofrutta, pescherie, fiori e piante , pizza al taglio kc minimo = 7,17 kd minimo = 58,76**	**5,3775 con riduzione del 25%**	**44,0700 con riduzione del 25%**
28	Ipermercati di generi misti	1,5600	12,8200
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,5000	28,7000
30	Discoteche, night club	1,0400	8,5600

- che il data base dell'ente presenta la sotto elencata articolazione:

Categoria 31 – Abitazioni civili di residenti (nucleo anagrafe di Montebello) 100% sia parte fissa che variabile		
Utenze domestiche	**n. utenze**	**Sup. Mq. abitazione**
Nuclei da 1 componente	636	68.998,00
Nuclei da 2 componenti	726	94.606,04
Nuclei da 3 componenti	495	64.523,01
Nuclei da 4 componenti	414	55.294,46
Nuclei da 5 componenti	116	16.034,00
Nuclei da 6 o piu' componenti	45	5.975,00
Totale	**2.432,00**	**305.430,51**

Categoria 41 – Pertinenze abitazioni civili di residenti (nucleo anagrafe di Montebello) 100% parte fissa		
Utenze domestiche	**n. utenze**	**Sup. Mq. abitazione**
Nuclei da 1 componente	552	14.668,47
Nuclei da 2 componenti	716	21.089,50
Nuclei da 3 componenti	475	14.553,28
Nuclei da 4 componenti	383	11.510,30
Nuclei da 5 componenti	100	2.916,11

Nuclei da 6 o piu' componenti	35	773,03
Totale	**2.261,00**	**65.510,69**

Categoria 32 – Case a disposizione di residenti nucleo familiare anagrafe di Montebello vicentino riduzione 30% sia parte fissa che variabile Non localizzate nello stesso complesso immobiliare della abitazione di residenza anagrafica (unità non contigue, oppure unità non adiacenti, oppure unità non dislocate su piani diversi della stessa casa)		
Utenze domestiche	**n. utenze**	**Superficie mq.**
Nuclei da 1 componente	4	259,00
Nuclei da 2 componenti	8	1.083,00
Nuclei da 3 componenti	5	453,00
Nuclei da 4 componenti	0	0,00
Nuclei da 5 componenti	0	0,00
Nuclei da 6 o piu' componenti	0	0,00
Totale	**17**	**1.795,00**

Categoria 42 – Pertinenze di Case a disposizione di residenti nucleo familiare anagrafe di Montebello vicentino riduzione 30% parte fissa Non localizzate nello stesso complesso immobiliare della abitazione di residenza anagrafica (unità non contigue, oppure unità non adiacenti, oppure unità non dislocate su piani diversi della stessa casa)		
Utenze domestiche	**n. utenze**	**Superficie mq.**
Nuclei da 1 componente	1	12,00
Nuclei da 2 componenti	5	123,01
Nuclei da 3 componenti	4	53,00
Nuclei da 4 componenti	0	0,00
Nuclei da 5 componenti	0	0,00
Nuclei da 6 o piu' componenti	0	0,00
Totale	**10**	**188,01**

Categoria 33 – Non residenti che dimorano stabilmente 100% sia parte fissa che variabile Numero di componenti dichiarati dal contribuente, o in mancanza quello di una unità ogni 52 mq. con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa che per la parte variabile		
Utenze domestiche	**n. utenze**	**Superficie mq.**
Nuclei da 1 componente	15	1.182,00
Nuclei da 2 componenti	10	1.003,00
Nuclei da 3 componenti	8	845,00
Nuclei da 4 componenti	1	170,00

Nuclei da 5 componenti	0	0,00
Nuclei da 6 o piu' componenti	0	0,00
Totale	**34**	**3.200,00**

Categoria 43 - Pertinenze non residenti che dimorano stabilmente 100% parte fissa Numero di componenti dichiarati dal contribuente, o in mancanza quello di una unità ogni 52 mq. con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa che per la parte variabile		
Utenze domestiche	**n. utenze**	**Superficie mq.**
Nuclei da 1 componente	11	284,00
Nuclei da 2 componenti	6	96,02
Nuclei da 3 componenti	8	67,04
Nuclei da 4 componenti	1	18,00
Nuclei da 5 componenti	0	0,00
Nuclei da 6 o piu' componenti	0	0,00
Totale	**26**	**465,06**

Categoria 34 – abitazione a disposizione di non residenti riduzione 30% sia parte fissa che variabile (attribuzione stesso nucleo anagrafico della abitazione di residenza anagrafica)		
Utenze domestiche	**n. utenze**	**Superficie mq.**
Nuclei da 1 componente	6	599,00
Nuclei da 2 componenti	9	1.333,00
Nuclei da 3 componenti	3	498,00
Nuclei da 4 componenti	0	0,00
Nuclei da 5 componenti	0	0,00
Nuclei da 6 o piu' componenti	0	0,00
Totale	**18,00**	**2.430,00**

Categoria 44 – Pertinenze abitazione a disposizione di non residenti riduzione 30% parte fissa (attribuzione stesso nucleo anagrafico della abitazione di residenza anagrafica)		
Utenze domestiche	**n. utenze**	**Superficie mq.**
Nuclei da 1 componente	3	57,01
Nuclei da 2 componenti	2	187,00
Nuclei da 3 componenti	2	54,00
Nuclei da 4 componenti	0	0,00
Nuclei da 5 componenti	0	0,00
Nuclei da 6 o piu' componenti	0	0,00
Totale	**7**	**298,01**

Categoria 35 – abitazione di proprietà di persona giuridica o comunque di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati stabilmente da soggetti residenti e/o non residenti 100% sia parte fissa che parte variabile (attribuzione stesso nucleo anagrafico della abitazione di residenza anagrafica per i soggetti residenti, quello dichiarato dall'utente, o in mancanza quello di una unità ogni 52 mq. di superficie imponibile con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa che per quella variabile nel caso di soggetti non residenti)		
Utenze domestiche	**n. utenze**	**Superficie mq.**
Nuclei da 1 componente	3	52,02
Nuclei da 2 componenti	0	0,00
Nuclei da 3 componenti	2	241,00
Nuclei da 4 componenti	1	164,00
Nuclei da 5 componenti	1	45,00
Nuclei da 6 o piu' componenti	1	384,00
Totale	**8**	**886,02**

Categoria 45 – Pertinenza abitazione di proprietà di persona giuridica o comunque di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati stabilmente da soggetti residenti e/o non residenti 100% parte fissa (attribuzione stesso nucleo anagrafico della abitazione di residenza anagrafica per i soggetti residenti, quello dichiarato dall'utente, o in mancanza quello di una unità ogni 52 mq. di superficie imponibile con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa che per quella variabile nel caso di soggetti non residenti)		
Utenze domestiche	**n. utenze**	**Superficie mq.**
Nuclei da 1 componente	0	0,00
Nuclei da 2 componenti	0	0,00
Nuclei da 3 componenti	0	0,00
Nuclei da 4 componenti	0	0,00
Nuclei da 5 componenti	0	0,00
Nuclei da 6 o piu' componenti	0	0,00
Totale	**0**	**0,00**

Categoria 36 – utenze domestiche con compostaggio (riduzione 10% su parte fissa e su parte variabile)		
Utenze domestiche	**n. utenze**	**Superficie mq.**
Nuclei da 1 componente	28	3.678,00
Nuclei da 2 componenti	28	4.605,00
Nuclei da 3 componenti	15	2.377,00
Nuclei da 4 componenti	16	2.283,00
Nuclei da 5 componenti	8	1.319,00

Nuclei da 6 o piu' componenti	3	901,00
Totale	**98**	**15.163,00**

Categoria 46 – pertinenze utenze domestiche con compostaggio (riduzione 10% su parte fissa)		
Utenze domestiche	**n. utenze**	**Superficie mq.**
Nuclei da 1 componente	29	1.175,00
Nuclei da 2 componenti	30	923,01
Nuclei da 3 componenti	15	611,00
Nuclei da 4 componenti	12	371,00
Nuclei da 5 componenti	8	275,00
Nuclei da 6 o piu' componenti	0	0,00
Totale	**94**	**3.355,01**

Categoria 37 – abitazione a disposizione di soggetti iscritti Aire
100% sia parte fissa che parte variabile
(attribuzione di un componente il nucleo familiare)
(riduzione di 2/3 su parte fissa e su parte variabile se pensionato)

Il decreto legge 28.03.2014 n. 47 – art. 9 bis comma 2 prevede che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
Sulla unità immobiliare di cui sopra la tari è applicata per ciascun anno in misura ridotta di due terzi.

Utenze domestiche	**n. utenze**	**Superficie mq.**
Nuclei da 1 componente	6	602,00
Totale	**6**	**602,00**

Categoria 47 – Pertinenza abitazione a disposizione di soggetti iscritti Aire
100% parte fissa
(attribuzione di un componente il nucleo familiare)
(riduzione di 2/3 su parte fissa se pensionato)

Il decreto legge 28.03.2014 n. 47 – art. 9 bis comma 2 prevede che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
Sulla unità immobiliare di cui sopra la tari è applicata per ciascun anno in misura ridotta di due terzi.

Utenze domestiche	**n. utenze**	**Superficie mq.**
Nuclei da 1 componente	3	0,03
Totale	**3**	**0,03**

Categoria 38 – abitazione a disposizione di ospiti di case di riposo (riduzione del 30% su parte fissa e variabile e attribuzione di un componente il nucleo familiare)		
Utenze domestiche	**n. utenze**	**Superficie mq.**
Nuclei da 1 componente	8	699,00
Totale	**8**	**699,00**

Categoria 48 – Pertinenza abitazione a disposizione di ospiti di case di riposo (riduzione del 30% su parte fissa e attribuzione di un componente il nucleo familiare)		
Utenze domestiche	**n. utenze**	**Superficie mq.**
Nuclei da 1 componente	12	179,00
Totale	**12**	**179,00**

Categoria 39 – Abitazione di proprietà di persona giuridica o comunque di soggetti diversi dalle persone fisiche e non stabilmente occupati **riduzione 30% sia su parte fissa che su parte variabile** (attribuzione numero componenti il nucleo familiare di una unità ogni 52 mq. di superficie imponibile con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa che per la parte variabile)		
Utenze domestiche	**n. utenze**	**Superficie mq.**
Nuclei da 1 componente	2	475,00
Nuclei da 2 componenti	4	281,00
Nuclei da 3 componenti	3	348,00
Nuclei da 4 componenti	0	0,00
Nuclei da 5 componenti	0	0,00
Nuclei da 6 o piu' componenti	0	0,00
Totale	**9**	**1.104,00**

Categoria 49 – Pertinenza abitazione di proprietà di persona giuridica o comunque di soggetti diversi dalle persone fisiche e non stabilmente occupati **riduzione 30% su parte fissa** (attribuzione numero componenti il nucleo familiare di una unità ogni 52 mq. di superficie imponibile con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa che per la parte variabile)		
Utenze domestiche	**n. utenze**	**Superficie mq.**
Nuclei da 1 componente	0	0,00
Nuclei da 2 componenti	1	17,00
Nuclei da 3 componenti	0	0,00
Nuclei da 4 componenti	0	0,00
Nuclei da 5 componenti	0	0,00
Nuclei da 6 o piu' componenti	0	0,00

Totale	**1**	**17,00**

Totale riassuntivo utenze domestiche	**N. utenze : 2630 escluse le utenze relative alle pertinenze**	**401.322,34**

	Utenze non domestiche-categorie di attività	**n. utenze**	**Superficie totale in mq.**
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	10	3.699,00
2	Cinematografi e teatri	0	0
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	39	18.129,00
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianto sportivi	6	3.554,00
5	Stabilimenti balneari	0	0
6	Esposizioni , autosaloni	1	243
7	Alberghi con ristorante	2	1.731,00
7	Alberghi con ristorante - riduzione 30% plateatici	1	1.100,00
8	Alberghi senza ristorante	1	281,00
9	Case di cura e riposo	3	5.148,00
10	Ospedale	0	0,00
11	Uffici, agenzie, studi professionali	54	5.512,06
12	Banche ed istituti di credito	47	3.791,01
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	28	3.188,02
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	5	475,00
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1	80,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	0	0,00
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	21	1.319,01
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	11	994,01
19	Carrozzeria, autofficina ed elettrauto	12	973,02
20	Attività industriali con capannoni di produzione	155	65.228,36
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	61	8.958,08
22	Ristoranti, trattorie, pizzerie, mense, pub, birrerie	13	2.913,04

22	Ristoranti, trattorie, pizzerie, mense, pub, birrerie – riduzione 30% plateatici	4	368,00
23	Mense, birrerie, amburgherie	0	0,00
24	Bar, caffè, pasticcerie	12	1.252,00
24	Bar, caffè, pasticcerie – riduzione 30% plateatici	3	103,00
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7	1.871,01
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari - riduzione 30% plateatici	1	10,00
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3	196,00
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante , pizza al taglio	7	420,00
28	Ipermercati di generi misti	1	1.057,00
29	Banchi di mercato generi alimentari	0	0,00
30	Discoteche, night club	0	0,00
	Totale	**509**	**132.593,62**

Preso atto:

-) che la delibera di Arera 15/2022 prevede che:

- il gestore della attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto ad inviare almeno una volta all'anno il documento di riscossione secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli articoli 4, 5,6,7 e 8 del TITR fatta salva la possibilità per il gestore, in accordo con l'ente territorialmente competente, di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione, cmq, non superiore al bimestre;

- in presenza di una riscossione annuale, il gestore della attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in una unica soluzione;

-) che l'art.15-bis del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla legge 28.6.2019, n.58, prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020 i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU, e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del primo dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;
-) della opportunità di introitare comunque entro l'anno corrente la tassa rifiuti, al fine di scongiurare eventuali conseguenze negative per l'Ente in termini di cassa e ritenuto pertanto per l'anno 2023 prevedere le seguenti scadenze:

Scadenze rate tari	
Entro il 16 giugno 2023 con possibilità di versamento unico entro tale data	50% del dovuto per il servizio rifiuti
Entro il 18 dicembre 2023	50% del dovuto per il servizio rifiuti

Dato atto che con l'applicazione dei coefficienti sopra indicati e sulla base dei dati sopra esposti l'elaborazione delle tariffe con il metodo previsto dal Dpr 158/1999, determina i seguenti risultati tariffari finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2023,(vedasi allegati elaborati dal sistema):

a) utenze domestiche

Categoria 31 – Abitazioni civili di residenti (nucleo anagrafe di Montebello) 100% sia parte fissa che variabile		
Utenze domestiche	**Parte fissa**	**Parte variabile**
Nuclei da 1 componente	0,2354	45,3278
Nuclei da 2 componenti	0,2765	105,7648
Nuclei da 3 componenti	0,3089	135,9833
Nuclei da 4 componenti	0,3354	166,2019
Nuclei da 5 componenti	0,3619	219,0843
Nuclei da 6 o piu' componenti	0,3825	256,8574

Categoria 41 – Pertinenze abitazioni civili di residenti (nucleo anagrafe di Montebello) 100% parte fissa		
Utenze domestiche	**Parte fissa**	**Parte variabile**
Nuclei da 1 componente	0,2354	0,0000
Nuclei da 2 componenti	0,2765	0,0000
Nuclei da 3 componenti	0,3089	0,0000
Nuclei da 4 componenti	0,3354	0,0000
Nuclei da 5 componenti	0,3619	0,0000
Nuclei da 6 o piu' componenti	0,3825	0,0000

Categoria 32 – Case a disposizione di residenti (nucleo anagrafe comune di Montebello Vicentino) riduzione 30% sia parte fissa che variabile Non localizzate nello stesso complesso immobiliare della abitazione di residenza anagrafica (unità non contigue, oppure unità non adiacenti, oppure unità non dislocate su piani diversi della stessa casa)		
Utenze domestiche	**Parte fissa**	**Parte variabile**
Nuclei da 1 componente	0,1648	31,7294
Nuclei da 2 componenti	0,1936	74,0354
Nuclei da 3 componenti	0,2162	95,1883
Nuclei da 4 componenti	0,2348	116,3413
Nuclei da 5 componenti	0,2533	153,3590
Nuclei da 6 o piu' componenti	0,2677	179,8002

Categoria 42 – Pertinenze di Case a disposizione di residenti (nucleo anagrafe comune di Montebello Vicentino) riduzione 30% parte fissa Non localizzate nello stesso complesso immobiliare della abitazione di residenza anagrafica (unità non contigue, oppure unità non adiacenti, oppure unità non dislocate su piani diversi della stessa casa)

Utenze domestiche	Parte fissa	Parte variabile
Nuclei da 1 componente	0,1648	0,0000
Nuclei da 2 componenti	0,1936	0,0000
Nuclei da 3 componenti	0,2162	0,0000
Nuclei da 4 componenti	0,2348	0,0000
Nuclei da 5 componenti	0,2533	0,0000
Nuclei da 6 o piu' componenti	0,2677	0,0000

Categoria 33 – Non residenti che dimorano stabilmente
100% sia parte fissa che variabile
Numero di componenti dichiarati dal contribuente, o in mancanza quello di una unità ogni 52 mq. con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa che per la parte variabile

Utenze domestiche	Parte fissa	Parte variabile
Nuclei da 1 componente	0,2354	45,3278
Nuclei da 2 componenti	0,2765	105,7648
Nuclei da 3 componenti	0,3089	135,9833
Nuclei da 4 componenti	0,3354	166,2019
Nuclei da 5 componenti	0,3619	219,0843
Nuclei da 6 o piu' componenti	0,3825	256,8574

Categoria 43 - Pertinenze non residenti che dimorano stabilmente
100% parte fissa
Numero di componenti dichiarati dal contribuente, o in mancanza quello di una unità ogni 52 mq. con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa che per la parte variabile

Utenze domestiche	Parte fissa	Parte variabile
Nuclei da 1 componente	0,2354	0,0000
Nuclei da 2 componenti	0,2765	0,0000
Nuclei da 3 componenti	0,3089	0,0000
Nuclei da 4 componenti	0,3354	0,0000
Nuclei da 5 componenti	0,3619	0,0000
Nuclei da 6 o piu' componenti	0,3825	0,0000

Categoria 34 – abitazione a disposizione di non residenti
riduzione 30% sia parte fissa che variabile
(attribuzione stesso nucleo anagrafico della abitazione di residenza anagrafica)

Utenze domestiche	Parte fissa	Parte variabile
Nuclei da 1 componente	0,1648	31,7294
Nuclei da 2 componenti	0,1936	74,0354
Nuclei da 3 componenti	0,2162	95,1883

Nuclei da 4 componenti	0,2348	116,3413
Nuclei da 5 componenti	0,2533	153,3590
Nuclei da 6 o piu' componenti	0,2677	179,8002

Categoria 44 – Pertinenze abitazione a disposizione di non residenti riduzione 30% parte fissa (attribuzione stesso nucleo anagrafico della abitazione di residenza anagrafica)		
Utenze domestiche	**Parte fissa**	**Parte variabile**
Nuclei da 1 componente	0,1648	0,0000
Nuclei da 2 componenti	0,1936	0,0000
Nuclei da 3 componenti	0,2162	0,0000
Nuclei da 4 componenti	0,2348	0,0000
Nuclei da 5 componenti	0,2533	0,0000
Nuclei da 6 o piu' componenti	0,2677	0,0000

Categoria 35 – abitazione di proprietà di persona giuridica o comunque di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati stabilmente da soggetti residenti e/o non residenti 100% sia parte fissa che parte variabile (attribuzione stesso nucleo anagrafico della abitazione di residenza anagrafica per i soggetti residenti, quello dichiarato dall'utente, o in mancanza quello di una unità ogni 52 mq. di superficie imponibile con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa che per quella variabile nel caso di soggetti non residenti)		
Utenze domestiche	**Parte fissa**	**Parte variabile**
Nuclei da 1 componente	0,2354	45,3278
Nuclei da 2 componenti	0,2765	105,7648
Nuclei da 3 componenti	0,3089	135,9833
Nuclei da 4 componenti	0,3354	166,2019
Nuclei da 5 componenti	0,3619	219,0843
Nuclei da 6 o piu' componenti	0,3825	256,8574

Categoria 45 – Pertinenza abitazione di proprietà di persona giuridica o comunque di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati stabilmente da soggetti residenti e/o non residenti 100% parte fissa (attribuzione stesso nucleo anagrafico della abitazione di residenza anagrafica per i soggetti residenti, quello dichiarato dall'utente, o in mancanza quello di una unità ogni 52 mq. di superficie imponibile con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa che per quella variabile nel caso di soggetti non residenti)		
Utenze domestiche	**Parte fissa**	**Parte variabile**
Nuclei da 1 componente	0,2354	0,0000
Nuclei da 2 componenti	0,2765	0,0000
Nuclei da 3 componenti	0,3089	0,0000
Nuclei da 4 componenti	0,3354	0,0000

Nuclei da 5 componenti	0,3619	0,0000
Nuclei da 6 o piu' componenti	0,3825	0,0000

Categoria 36 – utenze domestiche con compostaggio (riduzione del 10% su parte fissa e su parte variabile)		
Utenze domestiche	**Parte fissa**	**Parte variabile**
Nuclei da 1 componente	0,2118	40,7950
Nuclei da 2 componenti	0,2489	95,1883
Nuclei da 3 componenti	0,2780	122,3850
Nuclei da 4 componenti	0,3018	149,5817
Nuclei da 5 componenti	0,3257	197,1758
Nuclei da 6 o piu' componenti	0,3442	231,1717

Categoria 46 – pertinenze utenze domestiche con compostaggio (riduzione del 10% su parte fissa)		
Utenze domestiche	**Parte fissa**	**Parte variabile**
Nuclei da 1 componente	0,2118	0,0000
Nuclei da 2 componenti	0,2489	0,0000
Nuclei da 3 componenti	0,2780	0,0000
Nuclei da 4 componenti	0,3018	0,0000
Nuclei da 5 componenti	0,3257	0,0000
Nuclei da 6 o piu' componenti	0,3442	0,0000

Categoria 37 – abitazione a disposizione di soggetti iscritti Aire (attribuzione di un componente il nucleo familiare su parte fissa e variabile) (riduzione di 2/3 su parte fissa e su parte variabile se pensionato) Il decreto legge 28.03.2014 n. 47 – art. 9 bis comma 2 prevede che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sulla unità immobiliare di cui sopra la tari è applicata per ciascun anno in misura ridotta di due terzi.		
Utenze domestiche	**Parte fissa**	**Parte variabile**
Nuclei da 1 componente	0,2354	45,3278

Categoria 47 – Pertinenza abitazione a disposizione di soggetti iscritti Aire
(attribuzione di un componente il nucleo familiare su parte fissa)
(riduzione di 2/3 su parte fissa se pensionato)

Il decreto legge 28.03.2014 n. 47 – art. 9 bis comma 2 prevede che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
Sulla unità immobiliare di cui sopra la tari è applicata per ciascun anno in misura ridotta di due terzi.

Utenze domestiche	Parte fissa	Parte variabile
Nuclei da 1 componente	0,2354	0,00

Categoria 38 – abitazione a disposizione di ospiti di case di riposo
(riduzione del 30% su parte fissa e variabile e attribuzione di un componente il nucleo familiare)

Utenze domestiche	Parte fissa	Parte variabile
Nuclei da 1 componente	0,1648	31,7294

Categoria 48 – Pertinenza abitazione a disposizione di ospiti di case di riposo
(riduzione del 30% su parte fissa e attribuzione di un componente il nucleo familiare)

Utenze domestiche	Parte fissa	Parte variabile
Nuclei da 1 componente	0,1648	0,0000

Categoria 39 – Abitazione di proprietà di persona giuridica o comunque di soggetti diversi dalle persone fisiche e non stabilmente occupati
riduzione 30% sia su parte fissa che su parte variabile
(attribuzione numero componenti il nucleo familiare di una unità ogni 52 mq. di superficie imponibile con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa che per la parte variabile)

Utenze domestiche	Parte fissa	Parte variabile
Nuclei da 1 componente	0,1648	31,7294
Nuclei da 2 componenti	0,1936	74,0354
Nuclei da 3 componenti	0,2162	95,1883
Nuclei da 4 componenti	0,2348	116,3413
Nuclei da 5 componenti	0,2533	153,3590
Nuclei da 6 o piu' componenti	0,2677	179,8002

Categoria 49 – Pertinenza abitazione di proprietà di persona giuridica o comunque di soggetti diversi dalle persone fisiche e non stabilmente occupati
riduzione 30% su parte fissa
(attribuzione numero componenti il nucleo familiare di una unità ogni 52 mq. di superficie imponibile con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa che per la parte variabile)

Utenze domestiche	Parte fissa	Parte variabile
Nuclei da 1 componente	0,1648	0,0000
Nuclei da 2 componenti	0,1936	0,0000
Nuclei da 3 componenti	0,2162	0,0000
Nuclei da 4 componenti	0,2348	0,0000
Nuclei da 5 componenti	0,2533	0,0000
Nuclei da 6 o piu' componenti	0,2677	0,0000

b) Utenze non domestiche

	Utenze non domestiche-categorie di attività	Quota fissa/mq in €	Quota variabile/mq in €	Anno 2021 totale tariffa per mq in €
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,3850	0,9758	1,3608
2	Cinematografi e teatri	0,2887	0,7438	1,0325
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,4908	1,2495	1,7403
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianto sportivi	0,7314	1,8594	2,5908
5	Stabilimenti balneari	0,3657	0,9223	1,2880
6	Esposizioni , autosaloni	0,3272	0,8390	1,1662
7	Alberghi con ristorante	1,1549	2,9304	4,0853
8	Alberghi senza ristorante	0,9143	2,3086	3,2229
9	Case di cura e riposo	0,7218	1,8296	2,5514
10	Ospedale	1,0298	2,6210	3,6508
11	Uffici, agenzie	1,0298	2,6120	3,6418
12	Banche ed istituti di credito e **studi professionali**	0,5293	1,3388	1,8681
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	0,9528	2,4246	3,3774
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,0683	2,7013	3,7696
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,5774	1,4637	2,0411
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,0980	5,2955	7,3935
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,0490	2,6626	3,7116
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,7892	2,0111	2,8003
19	Carrozzeria, autofficina ed	1,0490	2,6626	3,7116

	elettrauto			
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,3657	0,9312	1,2969
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,5293	1,3388	1,8681
22	Ristoranti, trattorie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,0204	10,1900	14,2104
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,6676	11,8346	16,5022
24	Bar, caffè, pasticcerie	2,8583	7,2382	10,0965
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,9440	4,9236	6,8676
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,4821	3,7485	5,2306
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante , pizza al taglio	5,1753	13,1108	18,2861
28	Ipermercati di generi misti	1,5013	3,8140	5,3153
29	Banchi di mercato generi alimentari	6,7368	17,0765	23,8133
30	Discoteche, night club	1,0009	2,5466	3,5475

Dato atto:
-che il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- che l'articolo 3 comma 5 quinquies del decreto legge 228 del 30.12.2021 convertito nella legge n. 15 del 25.02.2022 prevede che a decorrere dall'anno 2022 i comuni possono approvare i Pef, le tariffe ed i regolamenti della tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

- che il Pef pluriennale 2022-2025 – anno 2023 revisionato infra periodo approvato e validato dal Consiglio di Bacino Vicenza è stato acquisito al protocollo dell'ente con il numero 4261 in data 14.04.2023 e n. 4320 in data 17.04.2023;

- che la Legge 25 del 28/03/2022 all'articolo 13 comma 5-bis dispone quanto segue:
"5-bis. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile";

Rilevato che , per tale motivo risulta evidente che la norma, peraltro approvata successivamente a quella che ha disposto il c.d. "sganciamento TARI" al 30 aprile, apre la possibilità di approvare delibere di fissazione di tariffe e aliquote dei tributi locali (quindi ad esempio IMU ma ovviamente anche TARI) entro il termine previsto per il bilancio consentendo a tutti i Comuni, persino a coloro che hanno già provveduto ad approvare il bilancio di previsione ("*eventualmente già approvato*") di provvedere con una variazione di bilancio al recepimento delle eventuali modifiche rispetto allo stanziamento iniziale relativo all'entrata dei tributi coinvolti, con facoltà quindi di modifica delle tariffe addirittura dopo l'approvazione del bilancio da parte del Comune;

Dato atto , quindi che i Comuni hanno la facoltà di approvare le tariffe TARI in Consiglio Comunale entro il 30 aprile 2023, mentre per la presa d'atto (la relativa approvazione spetta ad ARERA) dei Piani Finanziari, non essendo disposta scadenza per legge (l'Autorità stessa ha sempre fatto riferimento alla stessa scadenza per l'approvazione delle tariffe) si può ritenere che valga la data ultima del 30 aprile per il passaggio in Consiglio Comunale;

Preso atto altresì che la commissione regolamenti ha espresso il proprio parere;

Acquisito il parere del revisore contabile;

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Visto il D.Lgs. 267/2000 ed acquisiti, ai sensi dell'art. 49, i pareri:

- tecnico del capo area Economico Finanziaria;
- di regolarità contabile del capo area Economico – Finanziaria;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di prendere atto:

- che i costi inerenti il servizio igiene ambientale, sono stati rilevati nel piano finanziario Pef 2022-2025 - anno 2023 cosi' come revisionato infra periodo, che il Consiglio di Bacino Vicenza ha approvato e validato con delibera del comitato n. 9 del 13.04.2023 e che è stato acquisito al protocollo dell'ente al n. 4261 in data 14.04.2023 ed al n. 4320 in data 17.04.2023;

- che il Consiglio Comunale del Comune di Montebello Vicentino ha preso atto del Pef pluriennale 2022-2025 anno 2023 revisionato infra periodo approvato e validato dal Consiglio di bacino Vicenza al precedente punto dell'ordine del giorno della odierna seduta consigliare;

3) di confermare l'articolazione della tariffa rifiuti nelle fasce di utenza "*domestica*" e "*non domestica*", suddividendo la copertura dei costi fissi e variabili, nel modo seguente:

—utenze domestiche: 57,00%

— utenze non domestiche: 43,00%;

4) di dare atto:

-) che le tariffe delle **utenze domestiche** sono state elaborate utilizzando i coefficienti minimi previsti dal Dpr 158/1999;

-) che le tariffe delle **utenze non domestiche** sono state elaborate utilizzando i coefficienti minimi previsti dal Dpr 158/1999 e che per le categorie n. 9, 22, 24 e 27 gli stessi sono stati **ridotti del 25%** in virtu' del comma 652 dell'articolo 1 della legge, 27.12.2013, n. 147 e ss.mm.ii. che consente: "Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27.12.2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1" omissis.... e dato atto che per le categorie non domestiche n. 9, 22, 24 e 27 si sono ridotti del 25% i relativi coefficienti minimi kc e kd di parte fissa e variabile;

a) utenze domestiche

Categoria 31 – Abitazioni civili di residenti (nucleo anagrafe di Montebello) 100% sia parte fissa che variabile		
Utenze domestiche	**Parte fissa**	**Parte variabile**
Nuclei da 1 componente	0,2354	45,3278
Nuclei da 2 componenti	0,2765	105,7648
Nuclei da 3 componenti	0,3089	135,9833
Nuclei da 4 componenti	0,3354	166,2019
Nuclei da 5 componenti	0,3619	219,0843
Nuclei da 6 o piu' componenti	0,3825	256,8574

Categoria 41 – Pertinenze abitazioni civili di residenti (nucleo anagrafe di Montebello) 100% parte fissa		
Utenze domestiche	**Parte fissa**	**Parte variabile**
Nuclei da 1 componente	0,2354	0,0000
Nuclei da 2 componenti	0,2765	0,0000
Nuclei da 3 componenti	0,3089	0,0000
Nuclei da 4 componenti	0,3354	0,0000
Nuclei da 5 componenti	0,3619	0,0000
Nuclei da 6 o piu' componenti	0,3825	0,0000

Categoria 32 – Case a disposizione di residenti (nucleo anagrafe comune di Montebello Vicentino) riduzione 30% sia parte fissa che variabile Non localizzate nello stesso complesso immobiliare della abitazione di residenza anagrafica (unità non contigue, oppure unità non adiacenti, oppure unità non dislocate su piani diversi della stessa casa)		
Utenze domestiche	**Parte fissa**	**Parte variabile**
Nuclei da 1 componente	0,1648	31,7294
Nuclei da 2 componenti	0,1936	74,0354
Nuclei da 3 componenti	0,2162	95,1883
Nuclei da 4 componenti	0,2348	116,3413
Nuclei da 5 componenti	0,2533	153,3590
Nuclei da 6 o piu' componenti	0,2677	179,8002

Categoria 42 – Pertinenze di Case a disposizione di residenti (nucleo anagrafe comune di Montebello Vicentino) riduzione 30% parte fissa Non localizzate nello stesso complesso immobiliare della abitazione di residenza anagrafica (unità non contigue, oppure unità non adiacenti, oppure unità non dislocate su piani diversi della stessa casa)

Utenze domestiche	Parte fissa	Parte variabile
Nuclei da 1 componente	0,1648	0,0000
Nuclei da 2 componenti	0,1936	0,0000
Nuclei da 3 componenti	0,2162	0,0000
Nuclei da 4 componenti	0,2348	0,0000
Nuclei da 5 componenti	0,2533	0,0000
Nuclei da 6 o piu' componenti	0,2677	0,0000

Categoria 33 – Non residenti che dimorano stabilmente
100% sia parte fissa che variabile
Numero di componenti dichiarati dal contribuente, o in mancanza quello di una unità ogni 52 mq. con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa che per la parte variabile

Utenze domestiche	Parte fissa	Parte variabile
Nuclei da 1 componente	0,2354	45,3278
Nuclei da 2 componenti	0,2765	105,7648
Nuclei da 3 componenti	0,3089	135,9833
Nuclei da 4 componenti	0,3354	166,2019
Nuclei da 5 componenti	0,3619	219,0843
Nuclei da 6 o piu' componenti	0,3825	256,8574

Categoria 43 - Pertinenze non residenti che dimorano stabilmente
100% parte fissa
Numero di componenti dichiarati dal contribuente, o in mancanza quello di una unità ogni 52 mq. con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa che per la parte variabile

Utenze domestiche	Parte fissa	Parte variabile
Nuclei da 1 componente	0,2354	0,0000
Nuclei da 2 componenti	0,2765	0,0000
Nuclei da 3 componenti	0,3089	0,0000
Nuclei da 4 componenti	0,3354	0,0000
Nuclei da 5 componenti	0,3619	0,0000
Nuclei da 6 o piu' componenti	0,3825	0,0000

Categoria 34 – abitazione a disposizione di non residenti
riduzione 30% sia parte fissa che variabile
(attribuzione stesso nucleo anagrafico della abitazione di residenza anagrafica)

Utenze domestiche	Parte fissa	Parte variabile
Nuclei da 1 componente	0,1648	31,7294
Nuclei da 2 componenti	0,1936	74,0354
Nuclei da 3 componenti	0,2162	95,1883

Nuclei da 4 componenti	0,2348	116,3413
Nuclei da 5 componenti	0,2533	153,3590
Nuclei da 6 o piu' componenti	0,2677	179,8002

Categoria 44 – Pertinenze abitazione a disposizione di non residenti riduzione 30% parte fissa (attribuzione stesso nucleo anagrafico della abitazione di residenza anagrafica)		
Utenze domestiche	**Parte fissa**	**Parte variabile**
Nuclei da 1 componente	0,1648	0,0000
Nuclei da 2 componenti	0,1936	0,0000
Nuclei da 3 componenti	0,2162	0,0000
Nuclei da 4 componenti	0,2348	0,0000
Nuclei da 5 componenti	0,2533	0,0000
Nuclei da 6 o piu' componenti	0,2677	0,0000

Categoria 35 – abitazione di proprietà di persona giuridica o comunque di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati stabilmente da soggetti residenti e/o non residenti 100% sia parte fissa che parte variabile (attribuzione stesso nucleo anagrafico della abitazione di residenza anagrafica per i soggetti residenti, quello dichiarato dall'utente, o in mancanza quello di una unità ogni 52 mq. di superficie imponibile con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa che per quella variabile nel caso di soggetti non residenti)		
Utenze domestiche	**Parte fissa**	**Parte variabile**
Nuclei da 1 componente	0,2354	45,3278
Nuclei da 2 componenti	0,2765	105,7648
Nuclei da 3 componenti	0,3089	135,9833
Nuclei da 4 componenti	0,3354	166,2019
Nuclei da 5 componenti	0,3619	219,0843
Nuclei da 6 o piu' componenti	0,3825	256,8574

Categoria 45 – Pertinenza abitazione di proprietà di persona giuridica o comunque di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati stabilmente da soggetti residenti e/o non residenti 100% parte fissa (attribuzione stesso nucleo anagrafico della abitazione di residenza anagrafica per i soggetti residenti, quello dichiarato dall'utente, o in mancanza quello di una unità ogni 52 mq. di superficie imponibile con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa che per quella variabile nel caso di soggetti non residenti)		
Utenze domestiche	**Parte fissa**	**Parte variabile**
Nuclei da 1 componente	0,2354	0,0000
Nuclei da 2 componenti	0,2765	0,0000
Nuclei da 3 componenti	0,3089	0,0000

Nuclei da 4 componenti	0,3354	0,0000
Nuclei da 5 componenti	0,3619	0,0000
Nuclei da 6 o piu' componenti	0,3825	0,0000

Categoria 36 – utenze domestiche con compostaggio (riduzione del 10% su parte fissa e su parte variabile)		
Utenze domestiche	**Parte fissa**	**Parte variabile**
Nuclei da 1 componente	0,2118	40,7950
Nuclei da 2 componenti	0,2489	95,1883
Nuclei da 3 componenti	0,2780	122,3850
Nuclei da 4 componenti	0,3018	149,5817
Nuclei da 5 componenti	0,3257	197,1758
Nuclei da 6 o piu' componenti	0,3442	231,1717

Categoria 46 – pertinenze utenze domestiche con compostaggio (riduzione del 10% su parte fissa)		
Utenze domestiche	**Parte fissa**	**Parte variabile**
Nuclei da 1 componente	0,2118	0,0000
Nuclei da 2 componenti	0,2489	0,0000
Nuclei da 3 componenti	0,2780	0,0000
Nuclei da 4 componenti	0,3018	0,0000
Nuclei da 5 componenti	0,3257	0,0000
Nuclei da 6 o piu' componenti	0,3442	0,0000

Categoria 37 – abitazione a disposizione di soggetti iscritti Aire
(attribuzione di un componente il nucleo familiare su parte fissa e variabile)
(riduzione di 2/3 su parte fissa e su parte variabile se pensionato)

Il decreto legge 28.03.2014 n. 47 – art. 9 bis comma 2 prevede che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
Sulla unità immobiliare di cui sopra la tari è applicata per ciascun anno in misura ridotta di due terzi.

Utenze domestiche	**Parte fissa**	**Parte variabile**
Nuclei da 1 componente	0,2354	45,3278

Categoria 47 – Pertinenza abitazione a disposizione di soggetti iscritti Aire
(attribuzione di un componente il nucleo familiare su parte fissa)
(riduzione di 2/3 su parte fissa se pensionato)

Il decreto legge 28.03.2014 n. 47 – art. 9 bis comma 2 prevede che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sulla unità immobiliare di cui sopra la tari è applicata per ciascun anno in misura ridotta di due terzi.		
Utenze domestiche	**Parte fissa**	**Parte variabile**
Nuclei da 1 componente	0,2354	0,00

Categoria 38 – abitazione a disposizione di ospiti di case di riposo (riduzione del 30% su parte fissa e variabile e attribuzione di un componente il nucleo familiare)		
Utenze domestiche	**Parte fissa**	**Parte variabile**
Nuclei da 1 componente	0,1648	31,7294

Categoria 48 – Pertinenza abitazione a disposizione di ospiti di case di riposo (riduzione del 30% su parte fissa e attribuzione di un componente il nucleo familiare)		
Utenze domestiche	**Parte fissa**	**Parte variabile**
Nuclei da 1 componente	0,1648	0,0000

Categoria 39 – Abitazione di proprietà di persona giuridica o comunque di soggetti diversi dalle persone fisiche e non stabilmente occupati **riduzione 30% sia su parte fissa che su parte variabile** (attribuzione numero componenti il nucleo familiare di una unità ogni 52 mq. di superficie imponibile con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa che per la parte variabile)		
Utenze domestiche	**Parte fissa**	**Parte variabile**
Nuclei da 1 componente	0,1648	31,7294
Nuclei da 2 componenti	0,1936	74,0354
Nuclei da 3 componenti	0,2162	95,1883
Nuclei da 4 componenti	0,2348	116,3413
Nuclei da 5 componenti	0,2533	153,3590
Nuclei da 6 o piu' componenti	0,2677	179,8002

Categoria 49 – Pertinenza abitazione di proprietà di persona giuridica o comunque di soggetti diversi dalle persone fisiche e non stabilmente occupati **riduzione 30% su parte fissa** (attribuzione numero componenti il nucleo familiare di una unità ogni 52 mq. di superficie imponibile con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa che per la parte variabile)		
Utenze domestiche	**Parte fissa**	**Parte variabile**
Nuclei da 1 componente	0,1648	0,0000
Nuclei da 2 componenti	0,1936	0,0000
Nuclei da 3 componenti	0,2162	0,0000
Nuclei da 4 componenti	0,2348	0,0000

Nuclei da 5 componenti	0,2533	0,0000
Nuclei da 6 o piu' componenti	0,2677	0,0000

b) Utenze non domestiche

	Utenze non domestiche-categorie di attività	**Quota fissa/mq in €**	**Quota variabile/mq in €**	**Anno 2021 totale tariffa per mq in €**
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,3850	0,9758	1,3608
2	Cinematografi e teatri	0,2887	0,7438	1,0325
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,4908	1,2495	1,7403
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianto sportivi	0,7314	1,8594	2,5908
5	Stabilimenti balneari	0,3657	0,9223	1,2880
6	Esposizioni , autosaloni	0,3272	0,8390	1,1662
7	Alberghi con ristorante	1,1549	2,9304	4,0853
8	Alberghi senza ristorante	0,9143	2,3086	3,2229
9	Case di cura e riposo	0,7218	1,8296	2,5514
10	Ospedale	1,0298	2,6210	3,6508
11	Uffici, agenzie	1,0298	2,6120	3,6418
12	Banche ed istituti di credito e **studi professionali**	0,5293	1,3388	1,8681
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	0,9528	2,4246	3,3774
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,0683	2,7013	3,7696
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,5774	1,4637	2,0411
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,0980	5,2955	7,3935
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,0490	2,6626	3,7116
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,7892	2,0111	2,8003
19	Carrozzeria, autofficina ed elettrauto	1,0490	2,6626	3,7116
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,3657	0,9312	1,2969
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,5293	1,3388	1,8681
22	Ristoranti, trattorie, pizzerie,	4,0204	10,1900	14,2104

	mense, pub, birrerie			
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,6676	11,8346	16,5022
24	Bar, caffè, pasticcerie	2,8583	7,2382	10,0965
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,9440	4,9236	6,8676
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,4821	3,7485	5,2306
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante , pizza al taglio	5,1753	13,1108	18,2861
28	Ipermercati di generi misti	1,5013	3,8140	5,3153
29	Banchi di mercato generi alimentari	6,7368	17,0765	23,8133
30	Discoteche, night club	1,0009	2,5466	3,5475

5) di prendere atto della applicazione del tributo provinciale per l'esercizio e la tutela, protezione ed igiene ambientale nella misura del 5%;

6) di dare atto che nel territorio in cui opera il Comune di Montebello Vicentino il Consiglio di Bacino "Vicenza" seppur costituito non è ancora operativo in ordine all'esercizio della funzione di " determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza" e pertanto il Comune di Montebello Vicentino provvede con il presente atto alla determinazione in merito alle proprie tariffe rifiuti per l'anno 2023;

7) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo;

8) di dare atto che per l'anno 2023 la tassa verrà riscossa con le sotto elencate scadenze:

Scadenze rate tari	
Entro il 16 giugno 2023 con possibilità di versamento unico entro tale data	50% del dovuto per il servizio rifiuti
Entro il 18 dicembre 2023	50% del dovuto per il servizio rifiuti

La presente deliberazione, con successiva votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 ultimo comma del decreto legislativo 267/2000, stante l'urgenza di darvi esecuzione.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E SCADENZE TARI ANNO 2023

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
Dino Magnabosco	Dott.ssa Antonella Bergamin
Documento firmato digitalmente	Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)	(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Comune di Montebello Vicentino
Provincia di Vicenza

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) adeguato alle disposizioni delibera Arera n. 15/2022

Art. 1	*Oggetto del regolamento*	3
Art. 2	*Soggetto attivo*	3
Art. 3	*Presupposto*	3
Art. 4	*Definizione di rifiuto*	4
Art. 5	*Soggetti passivi*	4
Art. 6	*Locali e aree scoperte soggetti al tributo*	4
Art. 7	*Locali e aree scoperte non soggetti al tributo*	5
Art. 8	*Determinazione della superficie tassabile*	6
Art. 9	*Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio*	6
Art. 10	*Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico*	8
Art. 11	*Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo*	9
Art. 12	*Determinazione della tariffa del tributo*	10
Art. 13	*Istituzioni scolastiche statali*	10
Art. 14	*Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti*	11
Art. 15	*Piano economico finanziario*	11
Art. 16	*Articolazione delle tariffe del tributo*	12
Art. 17	*Tariffa per le utenze domestiche*	13
Art. 18	*Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche*	13
Art. 19	*Tariffa per le utenze non domestiche*	14
Art. 20	*Classificazione delle utenze non domestiche*	15
Art. 21	*Obbligazione tributaria*	16
Art. 22	*Mancato svolgimento del servizio*	16
Art. 23	*Riduzioni per le utenze domestiche*	17
Art. 24	*Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive*	17
Art. 25	*Altre agevolazioni*	18
Art. 26	*Cumulo di riduzioni*	18
Art. 27	*Finanziamento delle riduzioni.*	18
Art. 28	*Tributo giornaliero*	18
Art. 29	*Tributo provinciale*	19

Art. 30	*Riscossione*	19
Art. 31	*Dichiarazione TARI*	20
Art. 32	*Reclami e richieste scritte di informazioni, reclami e di rettifica degli importi*	22
Art. 33	*Rimborsi e compensazione*	23
Art. 34	*Funzionario responsabile*	23
Art. 35	*Verifiche ed accertamenti*	23
Art. 36	*Sanzioni ed interessi*	24
Art. 37	*Contenzioso*	24
Art. 38	*Riscossione coattiva*	25
Art. 39	*Importi minimi*	25
Art. 40	*Trattamento dei dati personali*	25
Art. 41	*Norme finali e di rinvio*	25
Art. 42	*Entrata in vigore*	25

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione a quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni previste da Arera.
2. Il presente regolamento è altresì conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – T.U.A. riformato ad opera del decreto legislativo 116/2020), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali compatibili e le disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 2
SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote la tassa relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, sul territorio comunale.

ART. 3
PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree che producono rifiuti urbani.

ART. 4
DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 5
SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi, nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

ART. 6
LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Si intendono per:
a) **locali,** qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
b) **aree scoperte**, tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come ad esempio tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
c) **aree scoperte operative** delle attività economiche, quelle la cui superficie insiste nel territorio comunale. Sono pertanto assoggettabili alla TARI le aree operative scoperte o parzialmente coperte, possedute, o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, da parte delle utenze non domestiche, utilizzate per lo svolgimento dell'attività economica e/o produttiva e che

sono effettivamente destinate a tale fine.
2. Il rifiuto è considerato urbano quando simile per natura ai rifiuti previsti dall'allegato L-quater di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, indipendentemente da chi lo produce, posto che le attività non elencate nell'allegato L-quinquies, ma ad esse simili per natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese in quelle a cui sono analoghe.

ART. 7
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1) Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai non adattabili ad altri usi, le soffitte ed i sottotetti, i ripostigli e simili limitatamente alla parte di essi con altezza inferiore a 1,50 metri;
- -centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o di operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, calore, telefonica, informatica ecc.) e non arredati risultante da idonea documentazione;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori e fino alla data di fine lavori;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali a titolo esemplificativo parcheggi, posti auto, giardini, parchi, aree verdi, cortili, lastrici solari, balconi, verande, terrazze scoperte e porticati non chiusi;
- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Utenze non domestiche

- I locali ed aree stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, centrali telefoniche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos, impianti a ciclo chiuso e simili;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, calore, telefonia, informatica ecc.), e non arredati risultanti da idonea documentazione;
- i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto ;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra che
- producono rifiuti speciali;
- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli o alla sosta gratuita dei veicoli ;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
-aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- per gli impianti di distribuzione di carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perchè impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio e le aree destinate alla sosta gratuita dei veicoli;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
- Locali ed aree di utenze oggetto di procedure concorsuali senza esercizio di attività dimostrata

con idonea documentazione anche se ancora allacciate ai pubblici servizi;
- le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, atti abilitativi per restauro, risanamento, conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esemplificativo parcheggi, posti auto, giardini, parchi, aree verdi, lastrici solari, balconi;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

ART. 8
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
2. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali con esclusione di quelle parti con altezza minima inferiore a m. 1,50 e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero in mancanza, una superficie forfettaria pari a 30 mq. per colonnina di erogazione.
5. Avvenuta la compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n.147/2013 che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna la determinazione della superficie assoggettabile alla tassa sarà pari all'80 per cento di quella catastale. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione nel rispetto della legge 27 luglio 2000, n. 212.

ART. 9
ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e *nettamente prevalente (o esclusiva)*, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono in particolare soggette a tassazione:
a) le superfici delle attività agricole, agro-industriali e della silvicultura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile **ad eccezione** delle superfici ove si producono rifiuti urbani adibite alla vendita, deposito, esposizione, degustazione dei prodotti provenienti dalle attività stesse. Nel caso delle attività di produzione agro-industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini funzionalmente ed

esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza.
b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
c) le superfici delle attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio **ad eccezione** delle superfici ove si producono rifiuti urbani;
d) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e dagli altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento dei fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
e) le superfici delle strutture sanitarie anche veterinarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e sale di degenza. **Rimangono invece soggette al tributo** le sale d'aspetto, gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso di deposito, le cucine ed i locali di ristorazione, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali ed in genere tutti i locali e le aree non escluse dalla applicazione della tariffa.
3. Nell'ipotesi in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani e di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio e pertanto non sia possibile delimitare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	**% di abbattimento della superficie**
Autocarrozzerie	30%
Autofficine per riparazione veicoli	30%
Autofficine di elettrauto	30%
Verniciatura	30%
Galvanotecnici	30%

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via *continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 1(in via esclusiva)* rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo ovvero di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo nel caso in cui dette superfici producano rifiuti speciali. Restano, pertanto, soggetti a tassazione i magazzini che producono rifiuti urbani. Nel caso dei magazzini di cui al presente comma, dovrà essere adeguatamente documentata la loro destinazione.
5. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente (*o esclusiva*) rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette superfici, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 3. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento a propria cura e spese tramite operatori abilitati: copia MUD per i soggetti obbligati alla presentazione dello stesso; per gli altri casi copia dei formulari o altra documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti speciali presso imprese a ciò abilitate, copia delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento.

ART. 10
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, sono escluse dalla corresponsione della quota variabile del tributo riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e per tali superfici sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.
3. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo ed avviare al recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via pec al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41.
4. Per comunicare tale scelta, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta su apposito modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, l'ubicazione degli immobili di riferimento e delle superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico.
5. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione , anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione ai fini tari. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali.
6. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo al recupero entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune.
7. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico, prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo a mezzo pec al Comune ed al Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifuti, fatte salve ulteriori indicazioni del gestore medesimo, entro la data del 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore provvederà a dare comunicazione al Comune dell'esito della richiesta.
8. Le utenze non domestiche devono presentare al Comune entro il termine del 31 gennaio di ogni anno la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta. La comunicazione deve avvenire tramite pec o atro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e contenere i seguenti dati:

1. i dati identificativi dell'utente: denominazione societaria , codice fiscale e partita IVA;
2. recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
3. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
4. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
5. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica distinti per codice EER effettivamente avviati a recupero o al riciclo riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferiemento all'anno precedente, quali risultanti dalla /e attestazione/i rilascita/e dal/i soggetto/i che effettuano l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
6. i dati identificativi dell'impianto o degli impianti di recupero o reciclo cui sono sttai conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, P.Iva, o codice fiscale, localizzazione , atitvità svolta) allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
7. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale comunicazione, il Comune trasmette all'utenza non domestica l'esito della verifica.
8. Il Comune ha la facoltà di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo piu' gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli

ART. 11
RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per **«riciclaggio»** si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo – con esclusione degli imballaggi terziari - , come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 20% della quota variabile. L'utente per poter beneficiare di tale riduzione deve allegare alla domanda, da presentarsi entro il **31 gennaio di** ogni anno, copia dei formulari di trasporto debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo, copia delle fatture con indicazione

delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento, copia dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate) e copia Mud riferita all'anno precedente, comprovante l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani prodotti dai specifici locali siti nel Comune di Montebello Vicentino. La riduzione disciplinata dal presente articolo verrà calcolata a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapienza a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.

4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine sopra descritto comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART.12
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta tenuto conto dei criteri stabiliti dal DPR 158/1999, nonché dalle indicazioni deliberate da Arera, e deve assicurare l'integrale copertura dei costi di servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 1, comma 654 della legge 147/2013 salvo quanto disposto dal successivo comma 660.

3. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dal presente regolamento. Le tariffe si compongono di una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, ed una quota fissa, relativa alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti. La tariffa è articolata nelle fascie di utenza domestica e di utenza non domestica. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti il nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto. A decorrere dal 2020 le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11, indicata dal Dpr n. 158/1999.

4. Le tariffe della TARI sono determinate sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo quanto previsto da Arera e sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART.13
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

2. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui al comma precedente, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

ART. 14
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 1, comma 654 della legge 147/2013 salvo quanto disposto dal successivo comma 660.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dall'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA).
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 15
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 16
ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate in utenze domestiche e non domestiche, quest'ultime a loro volta sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e precisamente:

Categorie di attività	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedale
11	Uffici, agenzie
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al

servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, e delle deliberazioni di Arera:

a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi delle deliberazioni di Arera;

b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248

b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.

4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;

b. i coefficienti Ka, *Kb, Kc e Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 17
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero di occupanti di cui al punto 4.1 allegato 1 del decreto del presidente della repubblica 27.04.1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti di cui al punto 4.2 allegato 1 del decreto del presidente della repubblica 27.04.1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART.18
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf, badanti.
2. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, la persona assente non viene considerata presente nel nucleo familiare, ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione (seconde case) **da soggetti residenti**, non localizzate nello stesso complesso immobiliare dell'abitazione di residenza anagrafica (unità non contigue, oppure unità non adiacenti, oppure unità non dislocate su piani diversi nella stessa casa), verrà associato un numero di occupanti pari a quello risultante dall'anagrafe sia per la parte fissa che per la parte variabile.
4. Per le utenze domestiche tenute a disposizione (seconde case) **da soggetti non residenti**, verrà associato un numero di occupanti pari a quello risultante dall'anagrafe del relativo Comune di residenza, sia per la parte fissa che per la parte variabile.
5. Per le utenze domestiche tenute a disposizione **di soggetti Aire** verrà associato un numero di occupanti pari ad un componente sia per la parte fissa che per la parte variabile.
6. Per le abitazioni occupate **stabilmente** da persone **anagraficamente non residenti nel Comune**, si assume come numero di occupanti quello dichiarato dall'utente o in mancanza, quello di una unità ogni 52 mq. con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa, che per la parte variabile .
7. Per gli alloggi destinati a civile abitazione di proprietà di persone giuridiche o comunque di soggetti diversi dalle persone fisiche e occupati stabilmente da soggetti residenti e/o non residenti, si assume come numero degli occupanti:

   -) quello risultante dall'anagrafe nel caso di soggetti residenti;

   -) quello dichiarato dall'utente o in mancanza, quello di una unità ogni 52 metri quadrati di superficie imponibile, con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa, che per la parte variabile, nel caso di soggetti non residenti.
8. Per gli alloggi destinati a civile abitazione di proprietà di persone giuridiche o comunque di soggetti diversi dalle persone fisiche, non stabilmente occupati da soggetti non residenti, si assume come numero di occupanti quello di una unità ogni 52 metri quadrati di superficie imponibile, con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa, che per la parte variabile.
9. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa, qualora siano condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.
10. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa.
11. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.
12. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con successivo conguaglio nel caso di variazioni posteriormente intervenute.

ART. 19
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *Kc* secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1) del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta,

calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *Kd* secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1) del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 20
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come da elenco sotto riportato:

	Categorie di attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedale
11	Uffici, agenzie,
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari

30	Discoteche, night club

2. L'inserimento di una utenza in una delle categorie di attività sopra elencate viene di regola effettuata su denuncia dell'utente sulla base del codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e/o sono ubicate in luoghi diversi.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civili abitazioni, in cui sia svolta anche una attività economica e/o professionale, alla superficie a tale fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

ART.21
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2.L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il termine di 90 giorni solari dal verificarsi dell'evento.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso dei locali e delle aree scoperte e/o dei componenti il nucleo familiare, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto.

ART.22
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In tutte le zone del territorio comunale è istituito il servizio porta a porta per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
2. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo

è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % .

ART. 23
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Alle utenze domestiche, che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 10% alla parte fissa e alla parte variabile. La riduzione spetta dalla data di presentazione della relativa istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo, specificandone le modalità e in caso di acquisto del composter dalla data risultante dalla ricevuta di acquisto. L'utenza che usufruisce della riduzione di cui al presente comma, non può conferire al sistema comunale il rifiuto umido. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
2. Per le abitazioni tenute a disposizione di cui all'articolo 18 del presente regolamento si applica:

a) una riduzione del 30% della parte fissa e della parte variabile per le utenze domestiche tenute a disposizione (seconde case) **da soggetti residenti** non localizzate nello stesso complesso immobiliare dell'abitazione di residenza anagrafica (unità non contigue, oppure unità non adiacenti oppure unità non dislocate su piani diversi nella stessa casa);
b) una riduzione del 30% della parte fissa e della parte variabile per le utenze domestiche tenute a disposizione (seconde case) **da soggetti non residenti nel comune**;
c) una riduzione del 30% della parte fissa e della parte variabile per le utenze destinate a civile abitazione di proprietà di persone giuridiche o comunque di soggetti diversi dalle persone fisiche non stabilmente occupate da soggetti non residenti;
d) una riduzione del 30% della parte fissa e della parte variabile per le utenze domestiche di soggetti già ivi anagraficamente residenti, ma tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate da altri a vario titolo.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato – AIRE - che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 4 (pensionati Aire), il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

ART.24
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o

atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. La riduzione di cui al presente articolo si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 25
ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Nel caso di produzione di rifiuti urbani i complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) applicando un abbattimento della superficie totale nella misura del 10%, per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali.
2. La riduzione di cui al presente articolo si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 26
CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora nella stessa utenza si rendessero contestualmente applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 27
FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI

1. Il costo delle riduzioni, previste dai precedenti articoli del presente regolamento resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 28
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera, salvo quanto previsto per il canone unico patrimoniale relativo alle occupazioni temporanee in aree mercatali.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.

3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e maggiorandola del 100%.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.
6. Per gli spettacoli viaggianti e le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni), la riscossione della tassa va effettuata in via anticipata.
7. Per le occupazioni abusive la tassa giornaliera è recuperata, con sanzioni ed interessi.
8. Alla tassa giornaliera sui rifiuti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

ART.29
TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 30
RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Come disposto dalla delibera Arera n. 15/2022, l'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata.
4. I soggetti passivi della tari effettuano il pagamento degli importi dovuti in due rate aventi cadenza semestrale come indicato nella delibera di approvazione delle tariffe.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da

versare in unica soluzione aumentate delle spese di notifica, pari al costo della raccomandata ar entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.

ART. 31
DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o posta elettronica o PEC allegando fotocopia del documento d'identità. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data di invio della email , pec..
4. Nel modello di dichiarazione predisposto dal Comune è indicato il sito dell'Ente Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti in cui reperire tutte le informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, di trasporto, spazzamento e lavaggio strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti e le indicazioni per reperire la Carta di qualità.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni solari da quello nel quale si sono verificate le modificazioni, fatto salvo il caso, per i soggetti residenti nel comune, la variazione riguardi il numero degli stessi.
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

   Utenze domestiche

   a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, numero di telefono/cellulare e recapito postale di posta elettronica;
   b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
   c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
   d. Numero degli occupanti i locali, ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
   e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
   f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo ed il recapito di posta elettronica per l'invio dell'eventuale conguaglio;
   g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali, opportunamente documentata;
f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo ed il recapito pec per l'invio dell'eventuale conguaglio;
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

7. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio ai sensi dell'art. 6 del TQRIF di cui alla delibera di Arera n.15 del 2022; entro 30 giorni dall'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, verra' rilasciata al contribuente una ricevuta, quale attestazione della presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. In sede di primo invio della bolletta Tari viene comunicato il numero di utenza assegnato al contribuente, la data a partire dalla quale è dovuta la Tari.
8. Le dichiarazioni di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è stata presentata entro il termine di 90 giorni solari dal verificarsi dell'evento, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nel termine di 90 giorni solari dalla data di cessazione dell'utilizzo dei locali e delle aree scoperte, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine suindicato il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione con indicazione del nuovo intestatario dell'utenza e degli elementi che determinano l'applicazione della tassa.
10. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
11. Nei casi di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della tari, così come disciplinati nei precedenti commi 8 e 10 , il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del percedente comma 7.
12. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 32
RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente puo' presentare all'Ufficio Tributi del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione Tari di cui all'art. 31, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso di pagamento di cui all'art. 30.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio Tributi e scaricabile dal sito web comunale. I moduli per il reclamo scritto e la domanda di rettifica degli importi contengono i seguenti campi:
a) il recapito postale, di posta elettronica e pec, al quale inviare il reclamo o la domanda di rettifica;
b) i dati del contribuente:
- nome, cognome e codice fiscale ;
- la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo o la domanda di rettifica;
- il recapito postale, l'indirizzo di posta elettronica e pec;
- il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione tariffe e rapporto con gli utenti)
- il codice utente, presente nell'avviso di pagamento annuale;
- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. E' fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune , purche' la comunicazione contenga gli elementi indicati al comma precedente.
4. Con riferimento alle richieste di informazioni e di reclamo, il Comune invia al contribuente richiedente una motivata risposta, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta , contenente:
a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni;
b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
d) l'elenco dell'eventuale documentazione allegata;
Il Comune , nel caso di richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati provvede ad inviare risposta al contribuente entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa, riportando I riferiemnti della stessa, la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato sia richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta altresi, l'indicazione del termine entro il quale puo' essere proposto ricorso, Corte di Giustizia tributaria competente, nonchè le relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso di pagamento utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un utenza assoggettabile a Tari, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al presente comma 2, lett.b).
6. Nel caso in cui, con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato sia richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006 n. 296. La risposta è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

ART. 33
RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1.Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2.Il Comune provvede al rimborso dei maggiori importi versati e non dovuti entro il termine di 180 giorni dalla presentazione della richiesta da parte del contribuente, con corresponsione degli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Le somme da rimborsare, possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi da lui dovuti al Comune per lo stesso tributo per il quale è richiesto il rimborso.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 34
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

ART. 35
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;

- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini di decandenza stabiliti dalla normativa vigente di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il pagamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 36
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo18/12/1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato al contribuente per richiedere dati e notizie entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 100,00.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 37
CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che

respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

ART. 38
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 34, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 39
IMPORTI MINIMI

1. Il versamento non deve essere eseguito quando l'imposta annuale complessivamente dovuta è inferiore a 10,00 euro. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 5,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 10,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. L'importo complessivo del tributo dovuto è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della legge n. 296/2006.

ART. 40
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 denominato "regolamento europeo in materia di protezione di dati personali" (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

ART. 41
NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti(TARI), nonché le altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili, ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'art. 1, comma 527, Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse alla data di approvazione del presente atto.

ART. 42
ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.

COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO

Provincia di Vicenza

C O N S I G L I O C O M U N A L E

Verbale di deliberazione n. 20

Adunanza di Prima convocazione sessione Ordinaria - Seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI A SEGUITO DELLA DELIBERA N. 15 DEL 18 GENNAIO 2022 DI ARERA

L'anno duemilaventitre addì ventisei del mese di Aprile alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
MAGNABOSCO DINO	X		FESTUGATO EMANUELE	X	
BILLATO FEDERICO		X	GENTILIN FRANCESCO	X	
BOSCARDIN MARCO	X		MONTANO FRANCESCO		X
CHIARELLO PAMELA	X		PELLIZZARO MIRKA	X	
CRACCO ANNA	X		PIVOTTO MATTEO		X
DAL CERO CHIARA	X		VALENTE STEFANO	X	

Assiste alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Bergamin
Il Sindaco Dino Magnabosco, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) ha disposto l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'imposta unica comunale *(IUC)* basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e al loro valore, e l'altro collegato alla fruizione dei servizi comunali e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (*IMU*), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (*TASI*) destinato al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (*TARI*) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

DATO ATTO che a seguito di questa evoluzione con deliberazione n. 21 del 30/06/2021 è stato approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI;

VISTE le disposizioni previste dalla delibera n.15/2022 di ARERA relative alla qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) che impongono il rispetto di una serie di obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI, con efficacia a partire dal 1° gennaio 2023;

OSSERVATO che, le disposizioni previste dalla delibera n. 15/2022 di ARERA determinano una sostanziale integrazione/modifica del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI riguardando in particolare:

- il termine entro il quale presentare l'attivazione, la variazione e la cessazione del servizio (artt. 6 e 10 del TQRIF);
- la decorrenza delle variazioni, sia in riduzione quanto in aumento, del tributo dovuto (art. 11 del TQRIF);
- la rettifica degli importi indicati in bolletta, mediante accredito di eventuali crediti a favore del contribuente (art. 28 TQRIF);
- richiesta di informazioni e reclami (art. 13 TQRIF)
- i tempi di riscontro da parte dell'Ente alle suddette operazioni;

VISTO l'art. 3 comma 5-quiques del D.L. 228/2021 convertito in Legge 15/2022 che prevede che i comuni, in deroga dell'art. 1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

CONSIDERATO che l'art. 1.2 della deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022 prevede che il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani si applica dal 01/01/2023;

PRESO ATTO, pertanto, che il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI entra in vigore alla data del 01/01/2023 così come disciplinato da ARERA;

VISTO l'allegato schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI;

PRESO ATTO che la Commissione regolamenti ha espresso il proprio parere;

RITENUTO detto schema meritevole di approvazione;

VISTO l'allegato parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTI lo statuto comunale ed il regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed acquisiti, ai sensi dell'art. 49, i pareri:

- tecnico del capo area Economico finanziaria
- di regolarità contabile del capo area Economico – Finanziaria;

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di approvare il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), adeguato ed integrato alle disposizioni contenute nella delibera n. 15 del 18 gennaio 2022 di Arera, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, composto da n. 42 (quarantadue) articoli;

2. di dare atto che il regolamento testé approvato entra in vigore il 1° gennaio 2023;

3. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

La presente deliberazione, con successiva votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI A SEGUITO DELLA DELIBERA N. 15 DEL 18 GENNAIO 2022 DI ARERA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Dino Magnabosco
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Bergamin
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)